



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF006

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	LEGGE DI BILANCIO 2018 – NOVITÀ IN SINTESI
RIFERIMENTI	LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017 (IN G.U. 302 DEL 29/12/2017)
CIRCOLARE DEL	15/01/2018 (parte 3)

Sintesi: si conclude l'analisi della Legge di Bilancio per il 2018 in relazione a:

- tassazione di alcuni proventi e plusvalenze;
- quelle su alcune imposte dirette e indirette;
- alcune novità Iva;
- tributi locali;
- accertamento e riscossione;
- professionisti;
- disposizioni societarie;
- altre disposizioni.

Co.	OGGETTO	SINTESI
TASSAZIONE DI ALCUNI PROVENTI E PLUSVALENZE		
999 - 1006	Dividendi e capital gain "qualificati" Imposta sostitutiva del 26%	<p>I redditi di capitale (dividendi) e le plusvalenze (capital gain) derivanti da partecipazioni qualificate vengono assoggettate al medesimo regime precedentemente riservato agli stessi redditi derivanti da partecipazioni non qualificate, con applicazione di una imposta sostitutiva del 26%.</p> <p>DIVIDENDI Con modifica all'art. 47 c. 1 Tuir ed all'art. 27 c. 1 Dpr 600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a decorrere dagli utili percepiti dal 1/01/2018 ▪ i dividendi da partecipazioni "qualificate" percepiti da persone fisiche al di fuori del reddito d'impresa ▪ sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 26% da parte della società erogante. <p>Il trattamento è esteso agli utili derivanti da titoli/strumenti finanziari assimilati alle azioni (ex art. 44 c. 2 lett. a) Tuir) e da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto.</p> <p><u>N.B.</u>: in precedenza rientravano nell'ambito del reddito complessivo nel limite del 40% (utili prodotti fino al 2007), del 49,72% (utili prodotti dal 2008 al 2016) o del 58,14% (utili prodotti nel 2017). Tale regime permane per i dividendi percepiti dall'imprenditore individuale o dalle società di persone.</p> <p>Allo stesso modo, non è modificata la tassazione dei dividendi percepiti da società di capitali (imponibili per il 5%) o enti non commerciali.</p> <p>Regime transitorio Permane l'applicazione del regime previgente per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ deliberate tra l'1/01/2018 e il 31/12/2022 (cioè nei prossimi 5 anni) ▪ formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2017 <p><u>Dividendi black list</u>: i commi da 1007 a 1009 introducono delle particolari disposizioni per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esenzione per il 50% del dividendo erogato a un soggetto d'impresa laddove sia dimostrato l'effettivo svolgimento di un'attività economica nel paese di insediamento

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

		<p>- l'interpretazione autentica di territori a fiscalità privilegiata in relazione ai territori inclusi nel DM 21/11/2001</p> <p>PLUSVALENZE</p> <p>Anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate dalle persone fisiche private viene steso il trattamento in precedenza riservato a quelle non qualificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a decorrere dalle cessioni effettuate dal 1/01/2019 (non è previsto alcun regime transitorio) si applica l'imposta sostitutiva del 26% (la plusvalenza non parteciperà più al reddito complessivo per il 40%, 49,72% o 58,14% della plusvalenza realizzata). <p>A disposizioni del tutto analoga sono previste nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato e gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97).</p> <p>Diviene ammessa la compensazione tra plusvalenze qualificate e minusvalenze non qualificate e viceversa, considerato che si sarà in presenza di un'unica "massa".</p> <p>R la norma non incide su regime delle plusvalenze su partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa</p>
43 e 44	Proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme	<p>Viene introdotto uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending. In particolare, si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, in misura pari al 26%, sui proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, ovvero dei proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziari non professionali. <p>La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme.</p> <p>I predetti proventi sono qualificati come redditi di capitale se:</p> <ul style="list-style-type: none"> le predette piattaforme sono gestite da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nell'apposito albo, di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 ovvero da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 114 del medesimo TUB, autorizzati dalla Banca d'Italia.
43 e 44	Proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme	<p>Viene introdotto uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending. In particolare, si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, in misura pari al 26%, sui proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, ovvero dei proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziari non professionali. <p>La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme.</p> <p>I predetti proventi sono qualificati come redditi di capitale se:</p> <ul style="list-style-type: none"> le predette piattaforme sono gestite da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nell'apposito albo, di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 ovvero da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 114 del medesimo TUB, autorizzati dalla Banca d'Italia.
161	Plusvalenze da cessione di azioni in sostituzione di premi di produttività	<p>Alle plusvalenze da vendita di azioni conferite ai dipendenti in luogo, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato si applica l'aliquota del 26%:</p> <ul style="list-style-type: none"> anziché sull'intero importo del prezzo della vendita solo sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni. <p>Pertanto, per determinare l'importo tassabile delle plusvalenze derivanti, al lavoratore, dalla vendita delle azioni assegnate dal datore di lavoro in luogo dei premi di produttività, il "costo o valore di acquisto" è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, totale o parziale, degli emolumenti di produttività o degli utili di impresa. In tal modo, la tassazione al 26% si applica solo sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme oggetto di sostituzione con le azioni.</p>

ALTRE IMPOSTE DIRETTE		
997 e 998	Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni	<p>Vengono nuovamente prorogati i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando anche l'aliquota unica dell'imposta sostitutiva dell'8%. Pertanto, la norma consente di rivalutare i terreni e le partecipazioni non quotate posseduti al 01/01/2018.</p> <p>Il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato al 30/06/2018 (nel caso pagamento in un'unica soluzione oppure in 3 rate annuali di pari importo). Entro quest'ultimo termine, deve essere redatta e asseverata la perizia di stima.</p>
16	Cedolare secca	<p>Viene estesa al 2018 e 2019 l'applicazione dell'aliquota del 10% per i contratti di locazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - a canone concordato stipulati nei comuni "ad alta tensione abitativa" - relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari - stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
81-83	Affrancamento di avviamento, marchi e altre attività immateriali in partecipazioni di controllo	<p>Con la modifica dell'art. 15 c. 10-bis e 10-ter DL 185/2008 in materia di riallineamento del valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali ed incluse nel bilancio consolidato, la procedura viene estesa alle partecipazioni di controllo in società non residenti.</p> <p><u>Decorrenza</u>: la disposizione decorre dagli acquisti di partecipazioni di controllo effettuate a decorrere dal periodo d'imposta anteriore a quello in corso al 1/01/2018 (pertanto il 2017), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura del periodo indicato.</p> <p><u>Attuazione</u>: è demandata ad apposito provvedimento attuativo.</p>
994 e 995	Esclusione dal ROL dei dividendi di società controllate estere	<p>Viene disposta l'esclusione dei dividendi incassati da società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Tale disposizione era stata introdotta dal D.Lgs. 147/2015. La modifica normativa decorre dal periodo d'imposta 2017.</p>
271	Determinazione del reddito del personale diplomatico	<p>La norma fornisce un'interpretazione del 1° periodo, co. 8, art. 51, del TUIR, nel senso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che le retribuzioni del personale delle rappresentanze diplomatiche, consolati, istituti di cultura e scuole statali all'estero, • nonché del personale di cui agli artt. 31-33 del D.Lgs. 64/2017 (docente a contratto locale, quello non docente assunto localmente, ecc.) <p>costituiscano reddito per il 50%, e ciò anche ai fini della determinazione dei contributi e premi previdenziali dovuti.</p> <p>Inoltre, viene stabilito che a decorrere dal 01/04/2018 i contributi e premi previdenziali dovuti, sia per il personale a contratto secondo la legge italiana e sia per quelli a legge locale, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione.</p>
511	Apicoltura in aree montane	<p>Al fine di promuovere l'apicoltura viene disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, • i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e • ricadenti nei comuni classificati come montani.
1011 - 1017	Web tax	<p>Viene istituita una imposta sulle transazioni digitali ("web tax") pari al 3%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da applicare alle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici (la definizione è demandata ad apposito DM; si tratta comunque di servizi forniti tramite Internet con prestazione essenzialmente automatizzata, senza intervento umano) - in numero eccedente le 3.000 unità nell'anno solare. <p>L'imposta</p> <ul style="list-style-type: none"> - si applica solo nel caso di acquirente sostituto d'imposta residente in Italia (o di una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente) - è esclusa nel caso di acquirenti privati o contribuenti in regime dei minimi/forfettario. <p><u>Decorrenza</u>: l'imposta si applica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del DM attuativo.</p>

1010	Nozine di Stabile orgniazzazione	<p>Con integrazione dell'art. 162 Tuir, vengono estese le fattispecie che configurano la stabile organizzazione in Italia di soggetti residenti all'estero. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la stabile organizzazione si verifica in caso di "significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato" - viene introdotta una regola per ricondurre a unità l'eventuale scissione di operazioni effettuate in Italia che possono configurarsi di carattere preparatorio o ausiliario - viene ridisciplinato il concetto di "agente dipendente" al fine di configurare la stabile "organizzazione soggettiva"
ALCUNE NOVITA' IVA		
909- 917	Fatturazione elettronica estensione generalizzata dal 2019	<p>Al fine di contrastare l'evasione fiscale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a decorrere dal 1/01/2019 ▪ l'obbligo di fatturazione elettronica è introdotto in via generalizzata, sia nell'ambito B2B che B2C e per qualsiasi operazione (attiva o passiva) <p>Sono esonerati i contribuenti minimi e forfettari. Per distributori di carburanti i subappaltatori nei contratti pubblici l'obbligo decorrerà dal 1/07/2018.</p> <p>Modalità di trasmissione: le fatture dovranno obbligatoriamente transitare dal sistema SDI, anche tramite intermediari</p> <p>Operazioni con l'estero: è istituita una comunicazione periodica da inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo dove indicare le operazioni rese/ricevute con controparti UE (che sostituirà l'Intrastat) o extraUE.</p> <p>Sanzioni: in caso di fatture difforme, questa sarà ritenuta omessa e obbligherà il cliente alla regolarizzazione</p> <p>Semplificazioni: per professionisti imprese minori l'agenzia produrrà le dichiarazioni precompilate dell'Iva e dei redditi (con i relativi mod. F24 per le imposte a debito o in compensazione) e le liquidazioni periodiche Iva.</p> <p>Incentivi: continua ad essere applicabile la riduzione di 2 anni dei termini dell'ufficio per l'accertamento. Per i soggetti dettaglianti ciò è subordinato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.</p>
922 - 926	Carburante per autotrazione - deducibilità	<p>Direttamente collegata all'obbligo di emissione di fattura elettronica da parte del distributore, per i soggetti passivi Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a decorrere dal 1/07/2018 ▪ è abrogata la scheda carburante (sostituita dalla fattura elettronica) ▪ il nuovo co. 1-bis art. 164 TUIR dispone che: <ul style="list-style-type: none"> - le spese per carburante per autotrazione sono deducibili (in generale per il 20%) - solo se pagate tramite carte di credito, bancomat o carte prepagate emesse da soggetti obbligati a trasmettere i dati all'Anagrafe tributaria (art. 7 c. 6 Dpr 605/73). <p>N.B.: non può trattarsi delle card emesse dalle case petrolifere, ma deve trattarsi di strumenti messi da società finanziarie appositamente autorizzate.</p>
2	Aliquote Iva	<p>Si dispone la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva per l'anno 2018, la rimodulazione degli aumenti per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti per gli anni successivi. In particolare, la norma in questione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elimina l'aumento di 1,14 punti percentuali dell'aliquota Iva ridotta al 10% previsto per il 2018, riduce l'aumento per il 2019 (che passa dal 10 all'11,5%), differendo l'aumento dello 0,5% al 2020, anno in cui l'aliquota ridotta passerà dall'11,5 al 13%, per un totale del 3% rispetto all'aliquota vigente. • elimina l'aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota IVA ordinaria previsto per il 2018, che rimane quindi fissata al 22%, riduce l'aumento per il 2019 (che passa dal 22% al 24,2%), lasciando invariati i previsti aumenti al 24,9 e al 25% rispettivamente per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021.

19	Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio	Viene fornita un'interpretazione autentica della norma che disciplina l'aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei "beni significativi" : <ul style="list-style-type: none"> • deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti • staccate rispetto al manufatto principale. Il valore dei predetti beni , risultante dal contratto, deve tener conto: <ul style="list-style-type: none"> • solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, materie prime e manodopera, • che comunque non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento agevolato deve indicare: <ul style="list-style-type: none"> • oltre al servizio oggetto della prestazione, • anche il valore dei beni di valore significativo. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge e non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.
340	Iva sugli spettacoli teatrali	Viene modificata la disciplina Iva applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli , per estendere l'aliquota del 10%: <ul style="list-style-type: none"> • ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, • anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.
502-505	Attività di enoturismo	Estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo delle disposizioni fiscali recate dall'art. 5, L. 413/1991, che attengono alla determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25%. Il regime forfetario dell'Iva di cui al co. 2, art. 5 della suddetta L. 413/1991 , che prevede la determinazione l'Iva riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti/importazioni, si applica solo per i produttori agricoli . Definizione: per enoturismo si intendono tutte le attività, soggette a SCIA , di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. Un D.M. definirà requisiti e standard minimi di qualità.
506	Iva sulla cessione di animali vivi	Innalzamento delle percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina , rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8% per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. La misura sarà disposta con D.M. da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle suddette annualità.
935	Errata applicazione dell'Iva - Regime sanzionatorio	Con modifica della disciplina relativa alla violazione degli obblighi di dichiarazione IVA : è introdotta una sanzione fissa tra € 250 e € 10.000 (in luogo della precedente sanzione del 90% dell'Iva indebitamente detratta) <ul style="list-style-type: none"> ▪ a carico del cessionario/committente in caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella dovuta da parte del fornitore, che l'abbia successivamente versata ▪ fermo restando il diritto del cessionario/committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.
937-944	Contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali	Vengono introdotte misure di contrasto all'evasione Iva in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.
984 e 985	Gruppo Iva	Le modifiche sono volte a includere la stabile organizzazione nella normativa del gruppo IVA e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile , sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni gratuite. In particolare, si chiarisce che: <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede

		<p>estera si considerano come effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. Parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte;</p> <ul style="list-style-type: none"> le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte. Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte; la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali del DPR 633/1972. <p>Le suddette norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 01/01/2018.</p>
1088	Fatture elettroniche per il tax free shopping	Viene differita dal 01/01/2018 al 01/09/2018 la decorrenza della norma che dispone l'emissione elettronica delle fatture per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio dell'UE.
ACCISE		
2	Sterilizzazione incremento accise	Sterilizzazione dell'aumento delle accise per l'anno 2019 . Restano invariati gli aumenti accise per gli anni successivi.
514	Accisa sulla birra	A decorrere dal 01/01/2019 , l'aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in € 3,00 per ettolitro e per grado-Plato .
945-959	Stoccaggio di prodotti energetici	Vengono disciplinati i principi e le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso . Inoltre, si prevedono le condizioni generali che comportano il diniego, sospensione e revoca dell'autorizzazione medesima, nonché la sospensione dell'istruttoria per il rilascio della stessa. Le modalità attuative sono rinviate ad apposito D.M.
ALCUNE IMPOSTE INDIRETTE		
769	Esenzione dalle imposte sulle assicurazioni	Esenzione dalle imposte sulle assicurazioni (indicate nella tabella prevista dall'allegato C della L. 1216/1961) delle assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi relativamente agli immobili abitativi. La disposizione si applica solo per le polizze assicurative stipulate dal 2018.
991 e 992	Imposta sulle assicurazioni	Viene spostata da maggio a novembre la scadenza entro la quale deve essere versato, dalle imprese assicurative l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, elevando le aliquote nella seguente misura: <ul style="list-style-type: none"> al 58% per l'anno 2018; al 59% per l'anno 2019 ed al 74% per gli anni successivi.
996	Esenzione imposta di bollo per le copie di assegni in forma elettronica	Introduzione dell' esenzione dall'imposta di bollo per le copie degli assegni in forma elettronica e della relativa documentazione. Nello specifico, viene disposto che l'imposta non è dovuta per le copie , dichiarate conformi all'originale informatico: <ul style="list-style-type: none"> degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa documentazione.
1147	Canone RAI 2018	Si estende al 2018 la riduzione del canone RAI per uso privato (da € 100) a € 90 già prevista, per il 2017, dalla L. 232/2016.
TRIBUTI LOCALI		
37, lett. a)	Proroga del blocco aumenti aliquote 2018	Viene prorogata al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali.

37, lett. b)	Maggiorazione TASI per il 2018	Si consente ai comuni di confermare , anche per l'anno 2018 , la stessa maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017 con delibera del consiglio comunale.
38	Determinazione della TARI per il 2018	Viene disposta la proroga al 2018 della modalità di commisurazione della TARI , da parte dei comuni, sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
578-581	Classificazione catastale delle aree destinate ad operazioni e servizi portuali	Le norme in esame sono dirette, con decorrenza dal 01/01/2020 , a inquadrare nella categoria catastale E1 , e quindi esentati per legge dal pagamento dell'IMU, le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un'Autorità di sistema portuale, nonché le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Gli intestatari catastali di tali immobili o i concessionari dei medesimi , se classificati in categorie diverse dalla E1, possono presentare, a decorrere dal 01/01/2019, gli atti di aggiornamento per la revisione del classamento .
728	Diciplina ICI, IUC, IMU, TASI e TARI per le piattaforme destinate all'attività di rigassificazione	Per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto , aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
784	Maggiorazione del diritto camerale	Viene disposto che le camere di commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario: <ul style="list-style-type: none"> • adottino programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le regioni, • nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50%. Previa valutazione dell'idoneità delle misure contenute nel programma, il ministro dello sviluppo autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento .
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE		
45	Atti esonerati dall'indicazione del codice fiscale	Per effetto di una modifica apportata all'art. 6 del DPR 605/1973, vengono semplificati gli adempimenti a carico dei soggetti che svolgono attività nel settore finanziario (banche e intermediari, assicurazioni, imprese di investimento, OICR, SGR e società fiduciarie). Per tali soggetti , con riferimento agli atti in cui vi è l'obbligo di indicazione del codice fiscale di soggetti non residenti nel territorio dello Stato : <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati identificativi richiesti dalla legge per l'attribuzione del codice fiscale, • con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.
986-989	Pagamenti delle pubbliche amministrazioni	Viene ridotto, con decorrenza dal 01/03/2018, da € 10.000 a € 5.000 la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare , anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Analogha modifica viene prevista per il regolamento approvato con il D.M. 18/01/2008, n. 40, di attuazione del suddetto art. 48-bis. Inoltre, si aumenta da 30 a 60 giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest'ultimo.
990	Compensazione dei crediti in F24	Viene previsto che l'Agenzia delle entrate può sospendere , fino a 30 giorni, le deleghe di pagamento F24 effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio , al fine del controllo dell'utilizzo del credito. La sospensione potrà riguardare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sia le deleghe con saldo a zero ▪ che quelle con saldo finale a debito

		essendo sufficiente che il mod. F24 presenti una compensazione. I criteri e le modalità di attuazione sono rinviate ad apposito Prov. Agenzia entrate .
1127	Rottamazione dei ruoli per gli IACP	Viene consentito agli IACP , comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24/08/2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 , che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti, al fine di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici della definizione agevolata, il differimento al mese di novembre 2018 del pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017. La disposizione entra in vigore nel 2017.
PROFESSIONISTI		
443	Società tra avvocati	La modifica interessa l'esercizio della professione forense in forma societaria e, in particolare, i versamenti alla Cassa forense. In particolare si dispone: <ul style="list-style-type: none"> l'inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell'indicazione "società tra avvocati"; una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari Iva e l'obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense.
474	Crediti per contributi integrativi da versare alle Casse di previdenza dei professionisti	La modifica è volta a specificare che hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per IVA .
487 e 488	Equo compenso e clausole vessatorie	La modifica interviene su alcuni aspetti della disciplina sull'equo compenso. In particolare, viene modificato l'art. 19-quaterdecies del D.L. 148/2017 , in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati . Si tratta della disposizione volta a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi , il diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. forti, come banche e assicurazioni). Con le modifiche in esame, si prevede: <ul style="list-style-type: none"> un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un D.M. Giustizia; la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione; l'eliminazione della disposizione che attualmente prevede che l'azione di nullità possa essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull'equo compenso (pertanto, l'azione di nullità diviene imprescrittibile). Nota: la disciplina sull'equo compenso degli avvocati si applica, in quanto compatibile, anche a tutte le altre professioni.
DISPOSIZIONI SOCIETARIE		
25	Atti societari stipulati con atto pubblico informatico	Si interviene nuovamente sulla disciplina di cui al co. 1-ter dell'art. 36 del D.L. 112/2008 , (di recente introdotta dal D.L. 148/2017) che ha previsto la possibilità di utilizzare la firma digitale per la sottoscrizione dei seguenti atti di imprese e società: <ul style="list-style-type: none"> enunciazione dell'impresa familiari (art. 230-bis del C.C.); atti di trasformazione delle società (art. 2498 del C.C.); atti di scissione delle società (art. 2506 del C.C.); contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del C.C.). Per effetto delle modifiche, in luogo della "sottoscrizione con firma digitale" si consente la stipula dei predetti atti con " atto pubblico informatico " (rimane, pertanto, necessario l'intervento del notaio). Sono fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione di tali atti nel registro delle imprese, come prescritti dagli artt. 2436, co. 1, e 2556, co. 2, del C.C.

936	Vigilanza società cooperative	Viene modificato il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative , inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente. In sintesi, con lo scopo di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate , viene previsto quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di cancellazione dall'albo per le cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità; • l'amministrazione della società cooperativa è affidata ad un organo collegiale; • la modifica della normativa in tema di gestione commissariale prevista per le gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi.
ALTRE NOVITA'		
931	ISA (indici sintetici di affidabilità) - rinvio al 2018	L'introduzione (prevista per il periodo d'imposta 2017) degli (ndici sintetici di affidabilità fiscale (cd. "ISA") di cui all'art. 9-bis DL n. 50/2017 viene differita di un anno, trovando applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2018 (mod. Redditi 2019)
1063	IRI – rinvio al 2018	L'imposta del 24% su un reddito d'impresa dei soggetti Irpef viene differita di un anno, trovando applicazione a decorrere dal 1/1/2018. Acconti dei soci: considerato che la norma entrata in vigore successivamente al termine di versamento degli acconti 2018 dei soci, si deve ritenere che non possono trovare applicazione le sanzioni in caso di carente versamento (la differenza andrà versata direttamente col saldo 2018).
119 e 120	Affiancamento in agricoltura	Viene introdotto il contratto di affiancamento al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020. La norme prevedono un contratto di affiancamento per i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni , anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, da stipularsi con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati. Dalla stipula discenderà l'accesso prioritario alle agevolazioni di cui al D.Lgs. 185/2000 (si tratta delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura e del ricambio generazionale e che, in particolare, prevedono mutui agevolati per gli investimenti). L'affiancamento non può avere durata superiore ai 3 anni e comporta la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50% a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda . Nel periodo di affiancamento, il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale (IAP).
461	Servizio di notificazioni a mezzo posta	Viene modificata la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (L. 890/1982), per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dalla L. 124/2017. Le ulteriori modifiche attengono, soprattutto, alla disciplina del rilascio del duplicato dell'avviso di ricevimento smarrito o di altro documento equipollente, rinviando all'AGCOM la determinazione della misura dell'indennizzo. Inoltre, viene stabilito che le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti.